



Comune di VALLEDORIA

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2012
Modificato con delibera del C.C. n. 27 del 22/05/2013

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli</i>
Art. 3	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
Art. 4	<i>Nozione di abitazione principale e pertinenze</i>
Art. 5	<i>Equiparazione all'abitazione principale</i>
Art. 5bis	<i>Abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo e secondo grado</i>
Art. 6	<i>Esenzioni</i>
Art. 7	<i>Versamenti e interessi</i>
Art. 8	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 9	<i>Potenziamento dell'ufficio tributi</i>
Art. 10	<i>Disposizioni finali</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di VALLEDORIA dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal decreto legislativo 23/2011.
3. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di VALLEDORIA.

ART. 2 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondi i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 3 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree vigenti analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1 lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. I fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.

ART. 4 – NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 5 – EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 5 BIS - ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO E SECONDO GRADO

1. Il Consiglio Comunale può stabilire aliquote inferiori, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia, per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo (figli e genitori) e secondo grado (nipoti e nonni), purché si verifichino le seguenti condizioni:

- **Il comodante deve essere residente nel Comune di Valledoria;**
- **il comodatario deve risultare residente nell'immobile oggetto di concessione in comodato;**
- **l'eventuale agevolazione concessa in sede di approvazione delle aliquote IMU è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato, contenente le generalità dei contraenti ed i dati catastali dell'immobile;**
- **la concessione deve risultare da idoneo contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate da allegare in copia alla richiesta di riconoscimento delle agevolazioni;**

2. Le agevolazioni eventualmente concesse dal consiglio comunale si estendono alle pertinenze dell'immobile e decorrono dalla data di concessione in comodato indicata nel contratto stesso.

ART. 6 – ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1 lettera i) del d.lgs. 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 7 – VERSAMENTI E INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del d.lgs. 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F 24.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00, tale importo si riferisce all'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorati di un punto in percentuale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del vigente Regolamento Generale delle Entrate, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari.

ART. 8 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di cui al precedente art. 7 comma 4, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 9 – POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della l. 662 del 1996, dell'art. 59 comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs. 23/2011, una percentuale del gettito IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie e dell'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
 - a) A tal fine si applicano le modalità previste dall'art. 21 del vigente Regolamento Generale delle Entrate,

Art. 10 – Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013

